

DECRETO PRESIDENZIALE 18 dicembre 2020, n. 38.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 34, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali" pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) dell'1 giugno 2012, n. 22;

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura" pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) dell'1 giugno 2012, n. 22;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 35 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, con il quale è abrogata la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il comma 2 dell'art. 35 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, (...omissis...) con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, (...omissis)";

Visto il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. (...omissis...)";

Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli

interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. (...omissis...)";

Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) del 17 luglio 2019, n. 33;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e dei relativi tempi di conclusione, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, trasmessa all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con nota prot. n. 25563 in data 18 ottobre 2017, con cui si motiva la ragione che rende necessaria la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza e, per quelli inseriti nella citata Tabella "B", viene data giustificazione per la previsione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella "B", sussistono le motivazioni previste dal citato comma 4 dell'art. 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Vista la nota prot. n. 134542 del 6 dicembre 2018, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere n. 76087344.4 del 2 aprile 2019 dell'Ufficio legislativo e legale;

Visto il parere n. 00069/2019 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 7 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 10 settembre 2020;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale, sono adottate le allegare Tabelle "A" e "B", che sostituiscono le Tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34.

Art. 2.

Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione.

3. I termini previsti nelle nuove Tabelle A e B si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti Tabelle A e B.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 dicembre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

BANDIERA

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

GRASSO

Amnesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 gennaio 2021, n. 1.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**Tabella A**

(tempi di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni - art. 2, comma 3, L.R. n. 7/2019)

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	L.R. n. 28/1962 L.R. n. 7/1971 L.R. n. 2/1978 L. n. 30/1997 L. n. 388/2000	D'ufficio	Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	Area 2	60 gg
2	Rimborso spese ai dipendenti per patrocinio legale	L.R. n. 145/1980, art. 39 L.R. n. 30 del 23/12/2000, art. 24	Di parte	Decreto di liquidazione - Mandato di pagamento	Area 2	60 gg
3	Valutazione delle proposte di Piani di controllo della fauna selvatica	L.R. n. 33/1997, art. 4 e s.m.i	Di parte e/o d'Ufficio	Decreto di approvazione del piano di controllo	Servizio 3	60 gg
4	Valutazione istanze di cofinanziamento alle province per vigilanza venatoria	L.R. n. 33/1997, art. 44	Di parte	Decreto d'impegno e/o di liquidazione	Servizio 3	60 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
5	Valutazione di istanze di sovvenzione associazioni ambientalistiche e venatorie	L. R. n. 33/1997, art. 36	Di parte	Decreto d'impegno e/o di liquidazione	Servizio 3	60 gg
6	Valutazione istanze di istituzione centri recupero e primo soccorso fauna selvatica	L. R. n. 33/1997, art. 6 c. 2	Di parte	Decreto di autorizzazione	Servizio 3	60 gg
7	Valutazione istanze di concessione sovvenzione centri recupero e primo soccorso fauna selvatica	L. R. n. 33/1997, art. 6 c. 6	Di parte	Decreto d'impegno e/o di liquidazione	Servizio 3	60 gg
8	Riconoscimento associazioni ambientaliste venatorie- produttori e/o allevatori di selvaggina	L. R. n. 33/1997, art. 34	Di parte	Decreto di riconoscimento	Servizio 3	60 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
9	Liquidazione gettoni presenza e rimborso spese componenti Comitato Faunistico Venatorio	L. R. n. 3/1962 L. R. n. 33/1977	D'ufficio	Decreto e Mandato diretto	Servizio 3	60 gg
10	Assegnazioni lotti Riforma Agraria	Art. 37 della Legge Regionale n. 104/1950; Art 1 della Legge Regionale n. 24/1974; Art. 10 della Legge Regionale 21/1965; Art. 11. della Legge Regionale 21/1965.	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	60 gg
11	Concessioni contributi all'E.S.A. per il funzionamento dell'Ente	L.R. 21/1965	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	60 gg
12	Concessioni contributi all'E.S.A. per la campagna di meccanizzazione agricola dell'Ente	L.R. 3/2016 art. 23, comma 2 L.R. 8/2017 art. 6, comma 9	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio / Nota di Registrazione per l'Ufficio del Registro	Servizio 4	60 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
13	Retrocessione terreni	DPR 327/2001, artt. 46 e 47	Di parte	Decreto di retrocessione	Servizio 5	60 gg
14	Omologazione contratti di vendita a seguito alienazioni	Legge 1766/1927 RD 332/1928	Di parte	Decreto	Servizio 5	60 gg
15	Approvazione ordinanza di legittimazione, reintegra occupazione arbitraria demanio civico e liquidazione usi civici su terre private	L.R. 10/99 e s.m.i. Legge 1766/1927 RD 332/1928	Di parte	Decreto	Servizio 5	60 gg
16	Rilascio attestazione demanialità trazzerale	RD 3244/1923 RD 2801/1927	Di parte	Attestazione	Servizio 5	45 gg
17	Liquidazione domande di pagamento PSR (anticipo – acconto)	Reg. (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1310/2013, 1307/2014 Reg. Delegati nn. 639/2014, 640/2014, 807/2014, 907/2014, 1383/2015 Reg.	Di parte	Decreto di liquidazione	Servizio 7	60 gg
18	Liquidazione domande di pagamento PSR (SAL)	Reg.	Di parte	Decreto di liquidazione	Servizio 7	60 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
19	Istruttoria varianti aiuti PSR	di esecuzione nn. 184/2014, 808/2014, 809/2014, 834/2014, 908/2014, 2333/2015	Di parte	Decreto di liquidazione	Servizio 7	60 gg
20	Rilascio concessioni ed autorizzazioni per fruizione di beni demaniali (acquisto piantine, richieste materiale legnoso, proposte di conferimento terreni etc.)	L.R. 16/1996 L.R. 14/2006 D.P.R. 327/2001	Di parte	Autorizzazione/Concessione	Servizi per il Territorio	45 gg
21	Autorizzazione cambio beneficiario finanziamenti PSR	PSR 2014/2020	Di parte	Decreto	Servizi per il Territorio	60 gg
22	Concessione alloggi	L.R. n. 16/96 e s.m.i.	Di parte	Contratto di concessione	Servizi per il Territorio	45 gg

Visto: MUSUMECI

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**Tabella B**

(tempi di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni - art. 2, comma 4, L.R. n. 7/2019)

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
1	Costituzione e rinnovo aziende agro-venatorie e aziende faunistico-venatorie	L. R. n. 33/1997, artt. 25-26; Decreto 05/03/1998; Decreto 05/06/1998	Di parte	Decreto Dirigente Servizio	Servizio 3	120 gg
2	Rilascio autorizzazione all'istituzione di centri privati di produzione selvaggina ed allevamenti fauna selvatica	L. R. n. 33/1997, art. 38; D. A. 19/02/1999; D. A. 13/08/2008	Di parte	Decreto Dirigente Servizio	Servizio 3	120 gg
3	Individuazione zone di addestramento, allenamento e gare per cani	L. R. n. 33/1997, art. 41	D'ufficio/di parte	Decreto Dirigente Servizio	Servizio 3	120 gg
4	Affidamento gestione zone di addestramento, allenamento e gare per cani	L. R. n. 33/1997, art. 41	Di parte	Decreto Dirigente Servizio	Servizio 3	120 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
5	Esame dei bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi di Bonifica, ed eventuali variazioni.	L. R. n. 6/1997 L. R. n. 17/2004 DPRS n.729/2006 D. Lgs n.118/2011	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	90 gg
6	Concessione contributi per i dipendenti a tempo indeterminato dei Consorzi di Bonifica	L.R. n. 106/1977 L.R. n. 49/1981 L.R. n. 13/2014 L.R. n. 9/2015	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	120 gg
7	Concessione contributi per le garanzie occupazionali dei lavoratori a tempo determinato dei Consorzi di Bonifica	L. R. n. 4/2006 L. R. n. 14/2010	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	120 gg
8	Esame istruttorio di approvazione e finanziamento di progetti di interventi infrastrutturali delle reti irrigue dei Consorzi di Bonifica	Delibera della Giunta regionale di governo n. 115/2014, leggi finanziarie regionali	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	120 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
9	Contenzioso relativo agli attuali e ai soppressi Consorzi di Bonifica (liquidazione spese di lite, ecc.)	Delibera della Giunta regionale di governo n. 284/2010; L.r. n. 19/2005	Di parte	Decreto del Dirigente del Servizio	Servizio 4	150 gg
10	Restituzione terreni detenuti in occupazione temporanea e liquidazione indennità	Art. 26 L.R. n. 16/1996 e ss.mm.ii	Di parte D'Ufficio	Decreto restituzione terreni	Servizio 5 Servizi per il Territorio	150 gg
11	Acquisizione Aree e Servizi Demaniali	L.r. 16/96 e s.m.i	Di parte D'Ufficio	Decreto del D.G. Decreto Assessoriale	Servizio 5 Servizi per il Territorio	150 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
12	Concessione beni immobili demaniali	RD 2440/1923 RD 827/1924 Contabilità di Stato	Di parte e d'ufficio	Atto di concessione Decreto del Dirigente del Servizio	Servizi per il Territorio	150 gg
13	Alienazione suolo trazzerale	L.R. 10/99 e s.m.i. RD 3244/1923 RD 2801/1927	Di parte	Verbale di liquidazione conciliativa Decreto Assessoriale	Servizio 5 Servizio 5	150 gg
14	Concessione suolo trazzerale e determinazione canone	L.R. 10/99 e s.m.i. RD 3244/1923 RD 2801/1927	Di parte	Decreto del D.G.	Servizio 5	150 gg
15	Trasferimento suoli trazzerali trasformati in rotabile	RD 3277/1923 RD 2801/1927	Di parte	Decreto Assessoriale	Servizio 5	150 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
16	Definizione delle graduatorie provvisorie bandi FRM (Fondo Regionale per la Montagna) , pubblicazione e affissione	Legge regionale 26 marzo 2002, n° 2 art. 61	Di parte e d'ufficio	Decreto approvazione graduatorie provvisorie	Servizio 6	120 gg
17	Definizione e pubblicazione delle graduatorie definitive FRM		Di parte e d'ufficio	Decreto approvazione graduatoria definitiva	Servizio 6	90 gg
18	Concessione finanziamento FRM delle singole opere		D'Ufficio	Decreto di finanziamento	Servizio 6	150 gg

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINI DI CONCLUSIONE
19	Definizione delle graduatorie provvisorie bandi PSR, pubblicazione e affissione	Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1310/2013, 1307/2014	Di parte e d'ufficio	Decreto approvazione graduatorie provvisorie	Servizio 7	150 gg
20	Definizione e pubblicazione delle graduatorie definitive PSR	Regolamenti Delegati nn. 639/2014, 640/2014, 807/2014, 907/2014, 1383/2015	Di parte e d'ufficio	Decreto approvazione graduatoria definitiva	Servizio 7	90 gg
21	Concessione aiuto PSR	Regolamenti di esecuzione nn. 184/2014, 808/2014, 809/2014, 834/2014, 908/2014, 2333/2015	D'Ufficio	Decreto di concessione	Servizio 7	120 gg
22	Liquidazione domande di pagamento PSR (saldo)		Di parte	Decreto di liquidazione	Servizio 7	120 gg
23	Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio	L.R. n. 33/1997, art. 28 D.A. 1504 del 16/07/2009	Di parte	Certificato di abilitazione	Servizi per il Territorio	120 gg

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

Le tabelle “A” e “B” allegate al decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012 n. 34 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.” sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell' 8 giugno 2012, n. 23, S.O.

Note al Preambolo:

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

L'articolo 35 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.” così dispone:

“Abrogazioni e modifiche di norme.

1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata.

2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 10, con

D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 11, con D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, con D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 15, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 16, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 17, con D.P.Reg. 28 febbraio 2012, n. 19, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 20, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 21, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 22, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 28, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 29, con D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30, con D.P.Reg. 11 aprile 2012, n. 31, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 35, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 36, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 39, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 40, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 41, con D.P.Reg. 4 maggio 2012, n. 42, con D.P.Reg. 10 maggio 2016, n. 9, con D.P.Reg. 10 maggio 2016, n. 10, con D.P.Reg. 10 maggio 2016, n. 11, con D.P.Reg. 22 giugno 2016, n. 18 e con D.P.Reg. 13 luglio 2016, n. 19.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, " sono soppresse."

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa." così dispone:

"Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione

procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

Nota all'art. 1, comma 1:

Per le tabelle “A” e “B” allegate al decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012 n. 34 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.” vedi nota all'Epigrafe.

(2021.3.157)008